

**Emendamento all'atto n. 1890 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale
concernente “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive”**

EMENDAMENTI PROT. 20240006300
DEL 05/09/2024 APPROVATI
III COMMISSIONE
SEDUTA DEL 05/09/2024
SM

Emendamento all'articolo:

L'articolo 12 è sostituito integralmente come segue:

“Art. 12

(Norma finanziaria)

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 le seguenti spese negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026:

- a) *di euro 60.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);*
- b) *di euro 80.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);*
- c) *di euro 210.000,00 per il contributo annuale di cui all'articolo 8, comma 2.*

2. *Per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettera a) e b) si provvede mediante riduzione di complessivi euro 140.000,00 degli stanziamenti autorizzati, per le medesime finalità con l.r. 06/08/2004 n. 17 (Norme in materia di spettacolo), alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.*

3. *La copertura finanziaria del contributo di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è assicurata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 autorizzati per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 8, della l.r. n. 8/2017 abrogato dalla presente legge.*

4. *Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) sono attuati dalla regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FESR 2021-2027, all'interno dell'Azione 1.3.4, Obiettivo specifico 1.3.*

5. *Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) sono attuati dalla regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FSE+ 2021-2027 all'interno dell'Asse “Occupazione”.*

6. *La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni necessarie di cui ai precedenti commi al Bilancio di previsione 2024-2026.*

7. *Le attività di cui al comma 6 dell'articolo 8 sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun maggiore onere a carico della finanza regionale.*

8. *Per gli anni successivi, l'entità delle spese di cui al comma 1 è determinata con legge annuale di approvazione del bilancio di previsione regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."*

Relazione

Il presente emendamento è motivato dalla necessità di adeguare la norma finanziaria del DDL in oggetto al bilancio regionale di esercizio 2024 – 2026 attualmente vigente, successivo rispetto alla presentazione del disegno di legge intervenuta nel corso dell'anno 2023.